



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

II SERVIZIO TRIBUTI ED ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n. 82 del 12/07/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI BONIFICA, NORMALIZZAZIONE BANCA DATI AREA TRIBUTI STAMPA E SPEDIZIONE RUOLI ACCERTAMENTI PER EVASIONE/ELUSIONE..

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO: il provvedimento sindacale n. 191 del 28/12/2016 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Tecnica con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

VERIFICATO: che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

RILEVATO che:

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 13/06/2017 sono state assegnate, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria le somme al fine di provvedere alla elaborazione stampa e spedizione del ruolo TARI anno 2017 nonché agli adempimenti consequenziali necessari per la normalizzazione della banca dati dell'area Tributi.

- occorre affidare all'esterno i seguenti servizi:
 - a) bonifica e normalizzazione informatica della banca dati unificata area tributi;
 - b) IMU progetto informatico per attività di incrocio e bonifica della banca dati a supporto della ricerca evasione/elusione per le annualità non prescritte;
 - c) Attività di bonifica riferimenti catastali degli immobili presenti in TARES TARI;
 - d) Bonifiche e normalizzazione banche date utenze idriche;
 - e) Ricerca evasione utenze idriche;
 - f) Moduli web base (e portale);
 - g) Servizio di stampa, imbustamento spedizione fatture TARI anno 2017;
 - h) Attività di supporto informatico per la ricerca, verifica e messa a ruolo di posizioni evasi/eluse per tutta l'area tributi, con relativo compenso ancorato alle attività ed i servizi sopra esposti ed al raggiungimento degli obiettivi tangibili in ordine agli accertamenti esecutivi per un importo totale di euro 500.000,00;

VISTO: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, di seguito denominato D.lgs 50/2016.

DATO ATTO che:

- per effetto del suddetto decreto sono stati abrogati il D.lgs. 163/06 e gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D. lgs. 50/2016, ai sensi del quale “*le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*” ;
- in virtù della suddetta norma tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO: pertanto, che per la fornitura di cui trattasi, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvilimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D. lgs. 50/2016;

CONSIDERATO: che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori inferiori a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 33, comma 3-bis del D. lgs. N. 163/2006, e dunque alla centrale di committenza costituita con i Comuni di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia;

ATTESO CHE:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e da ultimo dalla legge 28/12/2015 n. 208, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, d. l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012 ed al comma 502 della legge 28/12/2015 n. 208);
- la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

LETTO: l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”*;

RILEVATO CHE:

- i riferimenti alle norme del D.P.R. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione;
- anche dopo l'entrata in vigore del D. lgs. 50/2016 permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del provvedimento sia ricompresa nel MePa.

VISTO: l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e precisamente il comma 1 che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

LETTO: altresì, il comma 2 dell'art. 36 che nel disciplinare le modalità di affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'art. 35, prevede, nell'ipotesi di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 che possono avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, in amministrazione diretta, fermo restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

STABILITO: di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto, che si attiva col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

RILEVATO: che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo.

VISTO: che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio necessario, ai fini dell'efficace erogazione dei servizi;
- il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, visto, per altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePa;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016;

- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi.

ATTESO: che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.lgs. 267/2000, gli elementi e i criteri relativi all'acquisizione del servizio sono:

- **lett. a) – fine da perseguire:** garantire i necessari flussi di cassa, provvedere alla stampa, all'imbustamento e alla spedizione degli avvisi di pagamento relativi al ruolo TARI anno 2017, supporto informatico per la ricerca, verifica e messa a ruolo di posizione evasi/eluse per tutta l'area tributi, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente per i mancati incassi che ne potrebbero derivare;
- **lett. b) – oggetto del contratto:** servizi di Bonifica e Normalizzazione Banca Dati Unificata Are Tributi – servizi ed attività a supporto per la ricerca Evasione/Elusione;

forma del contratto: corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di "offerta" e "accettazione" sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore come da procedure MePa;

clausole essenziali: condizioni d'acquisto indicate sul MePa e nell'allegato Foglio Patti e Condizioni;

- **lett. c) – scelta del contraente:** affidamento diretto mediante ODA a ditta individuata sul MePa;

DATO ATTO: che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG):Z8D1F4C11D;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Le premesse si intendono qui riportate:

Affidare direttamente alla ditta Sikuel Srl, con sede legale in Via Mariono Rumor, 8 - 97100 Ragusa (RG), P.I. 01201690888, servizi di Bonifica e Normalizzazione Banca Dati Unificata Are Tributi – servizi ed attività a supporto per la ricerca Evasione/Elusione, come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, mediante il sistema dell'ordine diretto on – line (ODA), approvando l'offerta disponibile sul MePa alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo complessivo di euro 31.476,00 di cui 25.800,00 imponibile ed euro 5.676,00 per I.V.A.;

Stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello garantire i necessari flussi di cassa, provvedere alla stampa, all'imbustamento e alla spedizione degli avvisi di pagamento relativi al ruolo TARI anno 2017, supporto informatico per la ricerca, verifica e messa a ruolo di posizione evasi/eluse per tutta l'area tributi, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente per i mancati incassi che ne potrebbero derivare;

- l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di Bonifica e Normalizzazione Banca Dati Unificata Area Tributi e dell'attività a supporto per la ricerca Evasione/Elusione;
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati.

Di Impegnare la spesa complessiva pari a euro 31.476,00 di cui 25.800,00 imponibile ed euro 5.676,00 per I.V.A. nel bilancio di previsione corrente esercizio in corso di formazione alla missione 01 programma 104 macroaggregato 1.3;

Dare atto che le risorse finanziarie di cui al presente provvedimento sono state assegnate con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 13.06.2017 e che l'esigibilità della spesa avverrà nell'esercizio in corso;

Dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

Dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);

Dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale**